

Sospensione della liquidazione dei beni rivendicati: ambito operativo dello strumento cautelare e distinzione dalla sospensione di cui all'art. 108 legge fall.

Tribunale di Milano, 7 ottobre 2015. Estensore D'Aquino.

Accertamento del passivo - Domanda di rivendica, restituzione o separazione di determinati beni - Domanda di sospensione della liquidazione dei beni - Strumento di natura cautelare - Strumento interno al procedimento di rivendica, restituzione o separazione che si conclude con il decreto che forma lo stato passivo - Richiesta di sospensione formulata in sede di opposizione allo stato passivo - Inammissibilità

La facoltà, riconosciuta dall'art. 93, comma 7, legge fall. a colui che chiede, in sede di accertamento del passivo, la rivendica, restituzione o separazione di un determinato bene onde evitare il danno irreparabile derivante dalla perdita del bene conseguente alla sua liquidazione in sede fallimentare per il tempo necessario alla decisione sulla sua domanda, costituisce uno strumento di natura cautelare interno al procedimento di separazione, restituzione o rivendicazione, laddove il decreto che forma lo stato passivo è il provvedimento definitivo di merito che chiude la fase avanti al giudice delegato. Da ciò consegue che qualora il giudice delegato abbia già proceduto a decidere nel merito la domanda rigettandola, non vi è più spazio, in sede di opposizione allo stato passivo, per l'emissione del provvedimento cautelare in questione.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Sospensione della liquidazione per gravi motivi ex articolo 108 legge fall. - Sospensione della liquidazione di cui all'articolo 93, comma 7, legge fall. per i beni oggetto di rivendica, restituzione o separazione - Distinzione

La facoltà, riconosciuta a qualunque interessato, di chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'articolo 108 legge fall., riguarda ipotesi diverse da quella prevista dall'articolo 93, comma 7, legge fall. che consente al creditore di ottenere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto di rivendica, restituzione o separazione.

(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

Tribunale di Milano
Seconda Sezione Civile

IL G.D. dr. Filippo D'Aquino
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Sull'istanza depositata in data 22.09.2015 da:
T. SPA
-istante-

C o n t r o

FALLIMENTO CENTRO F. SRL
-intimato-

Considerato che l'istante chiede sospendersi la liquidazione relativamente al bene mobile costituito da impianto industriale denominato T.;

considerato che l'istante deduce che tale bene è già stato oggetto di rivendica (domanda n. 48) nell'ambito della formazione dello stato passivo del Fallimento intimato (Fallimento C.);

considerato che l'istanza di rivendica è stata rigettata con decreto del 24.06.2015;

considerato che il decreto del 24.06.2015 è stato opposto e che è pendente il procedimento di opposizione ex art. 98 l.f., per quanto l'opponente deduca che non si è ancora proceduto (all'atto del deposito dell'istanza) a notificare il ricorso in opposizione al curatore;

considerato che l'istante considera di grave pregiudizio la liquidazione del cespite in sede fallimentare;

lette le note del curatore depositate in data 5.10.2015, con cui riepiloga le circostanze che hanno condotto al rigetto della rivendica con decreto del 24.06.2015 e allo stato attuale della fase liquidatoria del fallimento, nonché menziona la circostanza che in data 30.09.2015 è stata notificata l'opposizione con udienza fissata al 1.12.2015 (Relatore Dr.ssa LUPO);

ciò premesso, il G.D. ritiene che l'istanza sia da rigettare per i motivi che seguono.

La sospensione della liquidazione del cespite viene dedotta dall'istante sul presupposto di essere soggetto rivendicante il bene mobile in oggetto, per il quale pende il procedimento di opposizione allo stato passivo.

1 - Come noto, il terzo che agisce in rivendica/restituzione/separazione in sede di formazione dello stato passivo può richiedere, contestualmente alla separazione del bene dal compendio inventariato (o comunque in pendenza del procedimento di formazione dello stato passivo), anche la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda suddetta (art. 93, comma 7, l.f.), così sollecitando il G.D. ad emettere un

provvedimento avente natura cautelare, finalizzato a scongiurare il danno irreparabile derivante dalla perdita del bene (per effetto della liquidazione dello stesso e della conseguente natura purgativa della vendita fallimentare) nelle more dell'accertamento del passivo e della trattazione della domanda di rivendica. Norma quanto mai opportuna in quanto l'esecuzione del programma di liquidazione non è condizionata (a differenza che per il passato) alla definitiva formazione dello stato passivo. Questo composto che la sospensione della liquidazione costituisce provvedimento cautelare interno al procedimento di separazione/restituzione/ rivendicazione idoneo ad anticiparne gli effetti, laddove il decreto che forma lo stato passivo costituisce il provvedimento definitivo di merito che chiude la fase davanti al G.D. Ne consegue che, ove il G.D. abbia già proceduto a decidere nel merito la domanda relativa alla separazione/restituzione/rivendicazione rigettandola, non vi è più spazio per l'emissione del relativo provvedimento cautelare.

2 - Ci si chiede, peraltro, se residui nel caso di specie un potere di sospensione della liquidazione da parte del G.D. di determinati cespiti al di fuori del caso prospettato dall'istante. Il riferimento corre ai gravi e giustificati motivi di cui all'art. 108, comma 1, l.f., che consente a qualunque interessato di chiedere la sospensione della liquidazione di alcuni beni oggetto di liquidazione in sede fallimentare. Appare, tuttavia, evidente –causa il principio di specialità- che detta ipotesi non può che riguardare casi diversi da quelli di cui all'art. 93, comma 7, l.f., norma la quale già prevede un rimedio specifico a tutela del rivendicante e che in caso contrario consentirebbe una ingiustificata duplicazione di strumenti di tutela e di impugnazione.

3 - A rendere ulteriormente coerente il sistema che radica nel procedimento di formazione dello stato passivo e della relativa impugnazione anche il procedimento di sospensione della liquidazione, contribuisce la norma di cui all'art. 101, comma 3, l.f. che prevede un analogo potere di sospensione del G.D. in sede di formazione dello stato passivo, ove prevede che “il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto”.

E', quindi, proprio della sede della formazione dello stato passivo il provvedimento di sospensione della liquidazione del cespite oggetto di rivendica quale provvedimento cautelare del relativo procedimento, fase che per la domanda dell'istante deve ritenersi esaurita alla data del 24.06.2015. Il che rende coerente la circostanza secondo cui anche l'impugnazione del provvedimento di sospensione sia devoluta al giudice dell'opposizione quale misura cautelare disposta in sede di opposizione a favore del creditore opponente analogamente a quanto previsto dall'art. 113, n. 3, l.f.

Prescindendo dai superiori rilievi, va rilevato come la domanda andrebbe rigettata in ogni caso (come è stato fatto in sede di formazione dello stato passivo), non avendo il rivendicante fornito la prova con documentazione avente data certa ex artt. 2704 c.c., 621 c.p.c. né della proprietà dei beni, né soprattutto dell'affidamento degli stessi all'impresa dichiarata fallita.

P. Q. M.

Il G.D. rigetta l'istanza in data 22.09.2015. Si comunichi.

Milano, 7 ottobre 2015